

DETERMINAZIONE

Numero del provvedimento	85
Data del provvedimento	31/07/2023
Oggetto	Affidamento diretto dell'appalto concernente il servizio di "Casa di accoglienza con funzione assistenziale ed educativa", con procedura di importo sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36/2023, mediante START – CIG: 998614D48
Contenuto	

Struttura proponente	Ufficio Gare e Contratti
Resp. del procedimento	Dott. Andrea Francalanci
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 139.286,46 (oltre IVA)	Pronta accoglienza e casa-famiglia PRIV - SOC	3B02020112031 7	2023/2024
€ 35,00	Altri oneri di gestione	3B09030203	2023

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL DIRETTORE

VISTI:

1. il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, come sottoscritti in data 22 giugno 2009 da tutti gli enti aderenti, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/00 e in conformità con la legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano, dott.ssa Samantha Arcangeli;
2. la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28/17, avente a oggetto il recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole;
3. il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigenti;
4. il decreto del Presidente n. 2/2020, che incarica il sottoscritto Andrea Francalanci, quale Direttore del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;
5. il Bilancio economico di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023-2024-2025, come approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 37 del 29/12/2022;
6. il vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigente;
7. il Piano Integrato di Salute 2020-2022 approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 19/06/2020;
8. la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2023, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 28/02/2023;
9. il D.Lgs. n. 36/2023 "Nuovo Codice degli appalti";

PREMESSO che:

- l'Assemblea dei Soci della Società della Salute nella seduta del 17 dicembre 2021 ha fornito gli indirizzi operativi per l'avvio della definizione o ridefinizione dei rapporti contrattuali con i soggetti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali rivolte a vari target di destinatari, compresa quella del presente affidamento;
- risulta necessario provvedere all'approvvigionamento del servizio di "Casa di accoglienza con funzione assistenziale ed educativa", di cui all'art. 22, comma 1, lett. f) della legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii., (come da relazione del servizio sociale agli atti della SdS) e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto.

CONSTATATO che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto*";

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

DATO ATTO che l'art. 50, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a € 140.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a € 5.000,00, sino al sottosoglia;

DATO ATTO che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: accoglienza presso idonea struttura di donne in difficoltà, gestanti e/o madri con figli minori, che necessitano di tutela e di appoggio nel periodo della gravidanza e/o durante i primi anni di vita del figlio;
- importo e durata del contratto del contratto: € 139.286,46 (IVA esclusa) per una durata di 6 (sei) mesi;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023;



Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino
(FI)

DATO ATTO che in data 28 luglio 2023 a mezzo PEC è stata richiesta la disponibilità ad accettare l'affidamento del servizio con le modalità, il prezzo e le condizioni ritenute essenziali al seguente operatore economico, come risulta dalla documentazione versata in atti:

- Cooperativa Sociale "Chicco di Grano" ONLUS con sede legale in Via G. Donizetti n. 52, 50018 Scandicci (FI) P. IVA 06100730487, in quanto risulta al momento l'unico operatore nel territorio della Società della Salute autorizzato a fornire il servizio, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii.;

VISTA l'accettazione dell'affidamento del servizio della Cooperativa in data 28 luglio 2023 a mezzo PEC alle condizioni richieste, come risulta dalla documentazione versata in atti ed in particolare dal "Allegato" tecnico già trasmesso con la richiesta di cui sopra e che viene trasmesso unitamente al presente provvedimento tramite START (Allegato A);

RITENUTO pertanto di affidare alla Cooperativa Sociale "Chicco di Grano", con sede legale in Scandicci, in Via G. Donizetti n. 52 (P. IVA 06100730487), le attività in parola per un importo massimo di € 139.286,46 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di € 146.250,78;

DATO ATTO che per il pagamento della spesa di cui sopra è stato acquisito, ai sensi della L. 136/10, il seguente CIG: 998614D48;

RILEVATO come l'operatore economico di cui sopra risulti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

CONSTATATO che, in conformità con la dichiarazione acquisita, il citato operatore economico risulta aver attestato il possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal decreto legislativo n. 36/2023, fermo restando che la stazione appaltante procederà alla verifica puntuale e specifica dei suddetti requisiti avviando la relativa istruttoria, non sussistendo le condizioni per assoggettare gli accertamenti alle verifiche a campione ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 36/ 2023, ferma restando la necessità di avviare immediatamente il servizio non suscettibile di ritardo;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto, adottando un unico provvedimento;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.
- in conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

VISTI

- l'art. 50, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023, disciplinante le procedure sottosoglia di valore inferiore a € 140.000,00;
- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2008, e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";



Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino
(FI)

DATO ATTO che relativamente all'adozione del presente atto non sussistono per il sottoscritto, situazioni di conflitto di interesse neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/2000;

Per i motivi esposti in narrativa,

DECRETA

1. di affidare l'appalto, tramite utilizzo del portale telematico START, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di € 139.286,46 (IVA esclusa) a favore della Cooperativa Sociale "Chicco di Grano", per il periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dal 01/08/2023;
2. di disporre l'esecuzione immediata assurgendo il presente provvedimento agli effetti di obbligazione negoziale sostitutiva del contratto a doppia firma, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023;
3. di dare atto che la spesa derivante dall'affidamento di cui al punto 1 del dispositivo trova copertura nel Bilancio Economico di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023-2024-2025 – Conto n. 3B020201120317 - Pronta accoglienza e casa-famiglia PRIV - SOC;
4. di disporre il pagamento di € 35,00 per il contributo di gara a favore di ANAC – Conto n. 3B020201120215;
5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza (DUVRI) sono pari a zero;
6. di rendere edotta la Cooperativa affidataria delle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel "Codice di comportamento dei dipendenti della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest", approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2014, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo URL del sito ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
7. di disporre la nomina del RUP nella persona del dott. Andrea Francalanci;
8. di dare atto che dalla documentazione in atti per la persona sopra designata non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
9. di dare atto che, ai fini della trasparenza, il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 33/2013, e dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023;

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci